

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7146 del 15/12/2025
Oggetto	CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA DAL COMUNE DI SARMATO PER "PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) E MODIFICA IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO "APIS PC1 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L." IN COMUNE DI SARMATO (PC) CON CONTESTUALE MODIFICA DELL'AUA". IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DA BIOMASSE VEGETALI, SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI E REFLUI ZOOTECNICI SITO IN COMUNE DI SARMATO (PC), VIA EMILIA PIACENTINA. DITTA "APIS PC 1 SOCIETÀ AGRICOLA SRL". DETERMINAZIONE DI DINIEGO ISTANZA MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7444 del 15/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA DAL COMUNE DI SARMATO PER “PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) – MODIFICA IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO “APIS PC1 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.” IN COMUNE DI SARMATO (PC) CON CONTESTUALE MODIFICA DELL’AUA”. IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DA BIOMASSE VEGETALI, SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI E REFLUI ZOOTEKNICI SITO IN COMUNE DI SARMATO (PC), VIA EMILIA PIACENTINA. DITTA “APIS PC 1 SOCIETÀ AGRICOLA SRL”. DETERMINAZIONE DI DINIEGO ISTANZA MODIFICA DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024, è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.lgs. 387/2003, sostitutiva, tra gli altri titoli, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici (con capacità produttiva pari a 500 smc/h), da ubicare nel Comune di Sarmato (PC), Via Emilia Piacentina, in favore della ditta “APIS PC 1 SOCIETÀ AGRICOLA SRL” (C.F. 03184010217), con sede legale in Bolzano, Vicolo del Bersaglio n. 30;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata quale endoprocedimento nell'ambito del suddetto procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. b) - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. a) - autorizzazione allo scarico, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale Canale Consortile “Rio Magnano”;
 - art. 3, comma 1 lett. e) - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTO che con nota prot. n. 9514 del 29/10/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 192412 in pari data, il Comune di Sarmato ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per la “*Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) –Modifica impianto di produzione biometano “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.” in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell’AUA*”, presentata dalla ditta “APIS PC 1 SOCIETÀ AGRICOLA SRL”, (C.F. 03184010217), con sede legale in Bolzano, Vicolo del Bersaglio n. 30;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all’art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all’art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l’acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 197163 del 06/11/2025, il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha richiesto integrazioni documentali per le matrici “emissioni in atmosfera”, “utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e del digestato” e “scarichi”;
- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 197357 del 06/11/2025, nell’ambito della Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Sarmato, ha richiesto la documentazione integrativa comprensiva delle integrazioni richieste dal Servizio Territoriale di ARPAE con la suddetta nota prot. n. 197163/2025;
- il Comune di Sarmato, con nota prot. n. 9877 del 10/11/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 198996 in pari data), ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa chiesta dagli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, (comprese le integrazioni richieste da ARPAE), contestualmente ha sospeso i termini del procedimento;

- il Comune di Sarmato, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, con nota prot. n. 10407 del 25/11/2025, (assunta al prot. ARPAE n. 209124 in pari data), ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla ditta;
- con nota prot. n. 212077 del 28/11/2025 è stata chiesta al Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza la relazione tecnica per le matrici "emissioni in atmosfera", "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" e "scarichi";
- con nota prot. n. 212078 del 28/11/2025, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione procedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'Aua (relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae - Distretto di Piacenza, per le matrici "emissioni in atmosfera", "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" e per lo scarico (S1) di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Magnano", parere del Comune di Sarmato in ordine alle "emissioni in atmosfera" ex art. 269, c. 3 del D.Lgs. 152/06 ed in ordine all'impatto acustico, con riferimento all'art. 8 comma 4 della L. 447/95, parere del Consorzio di Bonifica per lo scarico (S1) di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Magnano", parere dell' AUSL di Piacenza Dipartimento Sanità Pubblica con valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza in ordine alle emissioni in atmosfera, come previsto dalla nota prot. n. 6730/2016 ad oggetto "Adeguamento procedure per l'espressione di pareri in materia di salute in attuazione della L.R. 13/2015");

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la relazione tecnica prot. n. 219463 del 11/12/2025 con cui il Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza ha espresso le proprie valutazioni in merito alla documentazione prodotta dalla ditta, da cui emergono criticità, tra cui si sottolineano in particolare le seguenti:

Gestione del Digestato

- La dichiarazione fornita in calce all'istanza di A.U.A. continua ad essere incoerente con la richiesta di includere nell'A.U.A. stessa il titolo autorizzativo relativo all'utilizzazione agronomica del digestato, ex art. 112 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., e tutte le informazioni contenute negli elaborati prodotti. Infatti l'intera trattazione del progetto è stata elaborata prevedendo la fase di utilizzo agronomico su terreni che il proponente dichiara di avere disponibili in virtù di convenzioni d'uso mentre invece, nel modulo dell'istanza, si attesta che l'intero volume di reflui sarà oggetto di cessione a terzi.
- La descrizione dei flussi del digestato fornita risulta incoerente con quanto rappresentato nelle linee della tavola "PC1-T-28 - rete acque reflue, approvvigionamento idrico - Rev7". Inoltre, nel caso in cui la diluizione delle biomasse caricate nella tramoggia avvenga esclusivamente con il digestato chiarificato in uscita dal separatore e non con acque reflue o dal pozzo, non è stata descritta la modalità di miscelazione all'interno di tale tramoggia. Il ricircolo previsto del digestato tal quale tra i Digestori primari e i Post Digestori rappresenta un sistema impiantistico di degradazione delle biomasse strutturato come impianto a due stadi, in cui la degradazione completa delle matrici avviene solo una volta concluso il periodo di stasi in entrambe le fasi. La funzione dei Post Digestori come vasche di stoccaggio del digestato prodotto, utili come bacini di contenimento ai fini della corretta programmazione delle operazioni di spandimento agronomico, risulta essere vanificata nella condizione operativa descritta che vede la presenza di matrici ancora in fase di degradazione attiva, all'interno dei Post Digestori.
- La descrizione fornita in merito alla funzione delle "acque meteoriche a riutilizzo (linea arancione)" è in netto contrasto con quanto dichiarato ai punti precedenti, dal momento che si prevede l'utilizzo di acqua aggiuntiva per l'alimentazione della vasca di miscelazione, non considerata nella progettazione dell'impianto e nella dieta di alimentazione.
- L'area del capannone disponibile allo stoccaggio del materiale solido separato è di 2.994 m² con la formazione di un accumulo di materiale per un'altezza di 3,5 m. Secondo i calcoli proposti, quindi, l'area di stoccaggio è stata progettata per contenere il materiale prodotto in 92 giorni. Premesso che il Reg.to Reg.le n. 2/2024 non ammette la possibilità di effettuare la distribuzione di tale materiale nel periodo invernale e non consente di realizzare accumuli tecnici in campo in attesa della distribuzione, ciò comporta che l'azienda dovrebbe operare lo svuotamento totale dell'intero capannone all'inizio della stagione invernale per poter garantire il suo corretto utilizzo agronomico del digestato nel periodo primaverile. Si osserva, infine, che la formazione di cumuli di altezza pari a 3,5 m sia difficilmente realizzabile con l'utilizzo di una pala gommata secondo la modalità descritta (*"Il mezzo gommato può infatti impilare il materiale sfruttando la controspinta offerta dai muri perimetrali, riuscendo quindi a creare un fronte compatto e riducendo al minimo gli spazi inutilizzati."*). Tale modalità appare in contrasto con le previsioni normative della D.G.R. n. 1495/2011 che pone l'attenzione sulla necessità di mantenere condizioni di aerazione dei cumuli al fine di limitare la formazione di condizioni di anaerobiosi al suo interno e la produzione di emissioni odorogene al momento dell'apertura dei cumuli.
- Le considerazioni, meramente qualitative, esposte dal proponente (*"data l'elevata quantità di letame bovino previsto a bilancio di massa, si assume una maggiore concentrazione di materiale fibroso nel digestato tal quale dovuto alle lettiere di paglia utilizzate nella stabulazione"*), non forniscono dati oggettivi sulla composizione del digestato prodotto con la dieta proposta. La scheda tecnica del separatore fornisce i dati di targa della macchina nettamente differenti da quanto indicato nella

relazione tecnica progettuale. Dalle valutazioni effettuate sulla base dei dati bibliografici e dal confronto con impianti simili, vista l'efficienza del separatore a vite elicoidale indicato, si osserva che la produzione di digestato solido separato non si può attestare oltre il 14 % in peso, in caso di massima efficienza. Non è stato, pertanto, fornito adeguato riscontro alle richieste avanzate, volte a dimostrare la reale produzione di digestato solido separato e del rimanente digestato chiarificato e, di conseguenza, l'adeguatezza strutturale dei contenitori di stoccaggio del digestato in forma liquida e solida.

- Data la notevole variabilità delle caratteristiche delle deiezioni avicole, nella trattazione genericamente indicate come "lettieria avicola" senza specificare da che tipo di allevamento derivano, e considerata la composizione della dieta proposta che vede l'utilizzo del 16 % in peso di deiezioni avicole, si ritiene che non siano state fornite le informazioni richieste atte a dimostrare l'ottenimento di un corretto equilibrio biologico e di una adeguata degradazione della sostanza organica.
- La platea di stoccaggio insilati, per come dimensionata, potrà contenere un quantitativo di biomasse decisamente inferiore rispetto alle previsioni di utilizzo di mais insilato: non viene fornita alcuna spiegazione in merito all'eventuale modalità di gestione dei quantitativi eccedenti. Nella tavola "PC1-T-16B Platea di stoccaggio insilati_R0" sono rappresentati dei "pozzetti di ispezione e canaletta grigliata" di cui non si comprende la funzionalità; viene, infatti, rappresentata una "canaletta grigliata", apparentemente posizionata all'interno del pozzetto, per la quale non è indicata la presenza di una linea di collegamento, il dimensionamento e la funzione. La dicitura utilizzata ("pozzetti di ispezione"), tra l'altro, non si riferisce alla funzione assolta dalle caditoie atte a drenare i percolati e a intercettare tutte le acque meteoriche che insistono sulla trincea. La canalina di intercettazione delle acque reflue, posta sul fronte della trincea è rappresentata esclusivamente sulla tavola PC1-T-27 - rete acque meteoriche e colaticci_rev5" e non è riportata nella citata tavola progettuale. La corretta funzionalità dei sistemi di drenaggio dei percolati prodotti dagli insilati e delle acque meteoriche prodotte, è requisito necessario a limitare la formazione di ristagni e delle conseguenti emissioni odorogene.
Tale variazione progettuale introdotta non è stata descritta né giustificata ai fini di una coerente progettazione impiantistica, sia per quanto attiene al dimensionamento del manufatto sia per quanto riguarda i sistemi di drenaggio dei percolati/acque reflue, con possibili ricadute anche in termini di impatto odorigeno.
- Lo spostamento di biomasse insilate in altra parte della trincea, svolto nel periodo tra agosto e ottobre, può verosimilmente ricreare condizioni tali da generare fenomeni putrefattivi, precedentemente interrotti grazie ad una corretta procedura di insilamento, con potenziali ricadute in termini di aumento della produzione di percolati e impatto odorigeno. Tale modalità gestionale risulta in contrasto con le tecniche di buona pratica agricola e di riduzione delle emissioni odorogene prodotte.
- Nella variazione impiantistica proposta non è chiaro con quali modalità avviene l'inserimento di matrici solide (come il letame bovino e la lettiera avicola) all'interno della vasca di miscelazione n. 15. L'utilizzo di una pala gommata per l'inserimento dei materiali solidi nella botola di apertura della vasca di miscelazione, non è adeguatamente giustificata. La tavola "PC1-T-48 Linee digestato e alimentazione R5" consegnata non riporta più la linea di inserimento delle biomasse dalla tramoggia al digestore (linea verde) e, pertanto, non è desumibile in quale passaggio avviene la formazione della miscela di biomasse verso i digestori. E' evidente che le modalità delle operazioni di carico di materiali fortemente odorigeni, come la lettiera avicola e il letame, possono incidere sia sulla limitazione di perdite di materiale all'esterno, con formazione di percolamenti, sia sugli impatti odorigeni derivanti, rendendo non rappresentativo lo studio di ricaduta.
- Per quanto concerne la documentazione atta a dimostrare il mantenimento della natura agricola dell'impianto in oggetto e la sostenibilità ambientale della fase di utilizzazione agronomica del digestato sul territorio in cui l'impianto è collocato, le verifiche eseguite dal ST di Arpae, effettuate tramite l'Anagrafe Aziende Agricole ed i dati in possesso di questa Agenzia, evidenziano un'effettiva disponibilità di reflui zootecnici notevolmente inferiore a quanto dichiarato. Inoltre, risultano dichiarazioni Loi relative alla fornitura di biomasse aventi ad oggetto "pastone di mais", materiale non previsto nella dieta proposta.
- Anche in relazione agli spandimenti, le verifiche eseguite dal Servizio, effettuate tramite l'Anagrafe Aziende Agricole dell'Emilia Romagna ed i dati in possesso di questa Agenzia, evidenziano dati difformi rispetto a quanto riportato nei documenti consegnati; in particolare si sottolinea che la modifica della dieta proposta prevede più del raddoppio del quantitativo di azoto contenuto nel digestato prodotto rispetto al progetto inizialmente assentito con A.U., a cui non è seguita l'attestazione della reale sostenibilità della fase di utilizzo agronomico sul territorio.

"Si ritiene che la modifica progettuale per come proposta, che prevede in particolare l'acquisizione di un elevato quantitativo di deiezioni avicole con conseguente incremento del carico di azoto, non fornisca sufficienti garanzie riguardo sia alla corretta gestione del prodotto in termini di stoccaggio dello stesso, sia alla sostenibilità territoriale del successivo utilizzo agronomico."

Emissioni in atmosfera

- In relazione alle emissioni convogliate, non sono state fornite le caratteristiche dei sistemi di abbattimento dell'unità di upgrading. Conseguentemente non si ha tuttora evidenza dell'adeguatezza dei sistemi di abbattimento dell'off-gas, in particolare in merito alla capacità di rimozione dell'ammoniaca da parte della sezione a carboni attivi, anche in considerazione della variazione della dieta proposta (che potrebbe comportare un aumento della concentrazione di ammoniaca nel biogas prodotto), mancando informazioni circa l'efficienza di rimozione prevista dei filtri e le conseguenti concentrazioni attese a camino.
- La proposta di modifica della composizione della dieta solleva delle criticità relative a:
 1. possibilità che la composizione della dieta possa portare a una produzione eccessiva di biogas;
 2. la risposta del gestore suggerisce un utilizzo del meccanismo di sfiato dei serbatoi in via preferenziale rispetto all'attivazione della torcia (in contrasto con le indicazioni della DGR 1496/11 che individua la torcia quale corretta modalità di gestione delle sovrappressioni);
 3. possibilità che l'effetto combinato dei due punti precedenti possa comportare un aumento delle emissioni diffuse (più frequenti attivazioni dello sfiato serbatoi) o convogliate (più frequenti attivazioni della torcia rispetto a quanto preventivato nello scenario autorizzato).
 4. le 760 ore/anno di funzionamento minimo della torcia (prospettate dal Gestore) comportano una emissione annua che può risultare significativa ai fini delle emissioni in atmosfera (anche di tipo odorigeno) derivanti dalla torcia, le cui emissioni non sono state stimate né qualitativamente né quantitativamente.A seguito di tale potenziale incremento delle emissioni, si ritiene non venga sufficientemente garantito il mantenimento del livello di tutela dei ricettori più esposti previsto dal progetto approvato con D.D. 6653/2024.
- La soluzione prospettata dal gestore (biofiltro unico chiuso con convogliamento a camino), anche in considerazione della carica odorigena generata -in particolare- dalla pollina, non si ritiene garantisca:
 1. un facile accesso al letto filtrante per le operazioni di manutenzione, che non sono state in alcun modo descritte;
 2. idonee condizioni microclimatiche, in particolare riguardo alla temperatura nei mesi estivi.
- Non risulta sufficientemente supportata da dati di letteratura o evidenze sperimentali derivanti dalla conduzione di impianti simili, la scelta di correlare l'emissione odorigena dei cumuli di materiale con il loro volume, anziché con la superficie esposta all'aria.
- Non è stata fornita evidenza che i sistemi di abbattimento siano sempre in grado di abbattere adeguatamente le emissioni e con quale efficienza; il riferimento ad esperienze pregresse, se non corroborato da dati, non consente di esprimere alcuna valutazione in merito.

La previsione del Gestore di rimandare alla fase post operam la verifica dell'effettiva capacità di abbattimento dei sistemi installati, si ritiene non possa esimere il medesimo dal dover fornire sin dalla fase progettuale ragionevoli garanzie dell'efficacia degli stessi.
- Al fine di limitare le esalazioni maleodoranti prodotte durante la manutenzione ordinaria/straordinaria del biofiltro, il fermo totale dei ventilatori non si ritiene adeguato. La divisione in setti servirebbe, appunto, a non interrompere il flusso aspirato dai ventilatori e meglio gestire le emissioni odorigene. Non sono nemmeno specificate le modalità e con quali mezzi/attrezzature avviene la rimozione del materiale, né tantomeno attraverso quali aperture, poiché nella planimetria "PC1-T42- nuovo biofiltro -R2" non sono indicate.
- La sostituzione del letto filtrante non è inquadrabile solo come manutenzione programmata, ma può avere anche carattere straordinario, ragion per cui è prassi comune suddividere i biofiltri in sezioni, sulle quali è possibile intervenire indipendentemente, mantenendo quindi una parziale operatività del biofiltro. Il fatto che non siano previsti setti nel biofiltro obbliga al fermo totale, prevedendo poi tempi variabili tra i 5 e i 14 giorni per la riattivazione. Durante tale lasso di tempo l'abbattimento delle emissioni sarebbe quindi demandato al solo scrubber, insufficiente a raggiungere lo scopo di abbattere adeguatamente le emissioni odorigene (non tutti i composti odorigeni sono idrosolubili).
- I riferimenti indicati relativamente a umidità e temperatura non si ritengono adeguati. Si fa presente che convenzionalmente il livello ottimale di umidità tra il 40% e il 60% è riferito al materiale costituente il letto filtrante, e tale determinazione può essere eseguita solo in maniera diretta tramite analisi di un campione dello stesso. Se, invece, ci si riferisce al livello di umidità atmosferica negli interstizi del letto filtrante, questa è solitamente raccomandata come > 95%. Relativamente alla temperatura, il range raccomandato è tra i 15 e i 40°C.

ATTESO che il Servizio Territoriale di ARPAE, viste le numerose incongruenze e le carenze documentali, puntualmente indicate nella succitata relazione, che non consentono di:

- definire compiutamente le modifiche impiantistiche e gestionali proposte;
- valutare le conseguenti emissioni in atmosfera e l'adeguatezza dello studio di ricaduta delle emissioni odorigene, ai fini di garantire almeno il medesimo livello di tutela di cui all'autorizzazione vigente, per i ricettori più prossimi all'impianto;

- inquadrare compiutamente il progetto nell'ambito della corretta gestione agronomica dell'attività; conclusivamente *“ritiene di non poter esprimere un parere favorevole alle modifiche proposte.”*

ATTESO altresì che, con nota prot. n.182373 del 15/12/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 222587 del 15/12/2025, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza ha espresso parere “non favorevole” per le motivazioni dettagliatamente esposte nello stesso;

RISCONTRATO che il Comune di Sarmato non ha trasmesso le proprie determinazioni richieste da ARPAE SAC con la suddetta nota prot. n. 212078, (parere in ordine alle “emissioni in atmosfera” ex art. 269, c. 3 del D.Lgs. 152/06 ed in ordine all'impatto acustico, con riferimento all'art. 8 comma 4 della L. 447/95);

VALUTATO, sulla base dei pareri non favorevoli del Servizio Territoriale di ARPAE e dell'AUSL di Piacenza, che i motivi ostativi in essi evidenziati non consentano di procedere all'accoglimento dell'istanza di modifica alla vigente AUA ed al conseguente aggiornamento dell'Autorizzazione stessa;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione del provvedimento di diniego dell'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale nell'ambito della Procedura Abilitativa semplificata (PAS) di cui alla nota trasmessa dal Comune di Sarmato prot. n. 9514 del 29/10/2025, acquisita al prot. Arpae n. 192412 in pari data;

RICHIAMATI gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **di diniegare** l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale - già rilasciata con Autorizzazione Unica ex art. 12, D.Lgs. 387/2003, n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024 - richiesta nell'ambito della Procedura Abilitativa semplificata (PAS) presentata al Comune di Sarmato dalla ditta “APIS PC 1 SOCIETA' AGRICOLA SRL”, C.F. 03184010217 - sede legale in Bolzano, Vicolo del Bersaglio n. 30 per l'intervento di “modifica impianto di produzione biometano “*APIS PC1 Società Agricola S.r.l.*” in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell'AUA”, ed oggetto della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 9514 del 29/10/2025, acquisita al prot. Arpae n. 192412 in pari data;
2. **di dare atto che:**
 - la presente determinazione viene trasmessa al Comune di Sarmato, in relazione alla PAS di cui alla Conferenza di Servizi di che trattasi, per l'adozione della decisione oggetto della stessa;
 - le eventuali osservazioni ex art. 10 bis della L. 241/90 dovranno riguardare tutti gli elementi riscontrati nella suddetta relazione tecnica prot. n. 219463/2025 del ST di ARPAE, nonché nel parere dell'AUSL di Piacenza;
3. **di rendere noto che:**
 - il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.